

«ALLEGATO II
(articolo 9, comma 1)*Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'art. 9, comma 1*

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione 2002/525/CE
<i>Piombo come elemento di lega</i>		
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo		
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1% o meno di piombo in peso	1° luglio 2005 [1] 1° luglio 2008 [2]	
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4% o meno di piombo		
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo		
<i>Piombo e composti di piombo nei componenti</i>		
5. Accumulatori		X
6. Masse smorzanti		X
7. Masse di equilibratura delle ruote	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2005 [3]	X
8. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore	1° luglio 2005 [4]	
9. Stabilizzante per vernici protettive	1° luglio 2005	
10. Spazzole di carbone per motori elettrici	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio 2005	
11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche		X [5]
12. Rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, più dello 0,5% di piombo	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004	X
13. Sedi di valvole	Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003: 1° luglio 2006	
14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele		X [6] (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
15. Vetro delle lampadine e delle candele	1° gennaio 2005	
16. Inneschi pirotecnici	1° luglio 2007	X
<i>Cromo esavalente</i>		
17. Rivestimento anticorrosione	1° luglio 2007	
18. Frigoriferi ad assorbimento net camper		X
<i>Mercurio</i>		
19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti		

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione 2002/525/CE
<i>Cadmio</i>		
20. Paste a film spesso	1° luglio 2006	
21. Accumulatori per veicoli elettrici	Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data	X

[1] Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE.

[2] Cfr. nota 1.

[3] Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.

[4] Cfr. nota 1.

[5] Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

[6] Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:

- È ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01%, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente [1].

- È ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente [2].

- Fino al 1° luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente [3].

- È ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'art. 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE.

- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 è consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio [4] prodotti entro il 1° luglio 2007.

[1] «Introdotta intenzionalmente» significa «utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici. La definizione di «introdotta intenzionalmente» non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.

[2] Cfr. nota 1.

[3] Cfr. nota 1.

[4] La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci specifiche».